

I provvedimenti assunti dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) (seconda e ultima parte)

di Salvatore Dammacco

In forma prospettica, si riportano le misure più interessanti e più attinenti alle attività di imprese e di professionisti

Argomento	Disposizione	Art. del D.L.
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa (imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale)	L'istituzione di detto fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro speciale dei marchi storici, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, di cui all'art. 185-bis (Articolo inserito dall'art. 31, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella L. 28 giugno 2019, n. 58) del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto da emanare a cura del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Per conoscenza, in base all'art. 11-ter, del predetto D.Lgs. n.30/2005, è stato istituito il logo «Marchio storico di interesse nazionale» che le imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis, possono utilizzare per le finalità commerciali e promozionali. Possono fregiarsi di detto logo i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni.	43
Aumento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km	Detto Fondo (Art. 1, comma 1041, della L. 30 dicembre 2018, n. 145) è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.	44
Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da parte dei comuni	I comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'art. 14 della L. 7 agosto 1997, n. 266, possono utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica. Le disposizioni per l'attuazione della misura sono demandate a regolamenti del Ministro dello sviluppo economico.	45
Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione	Tra l'altro, si rfinanzia per ulteriori € 250 milioni il fondo di promozione integrata di cui all'art. 72, del D.L. n.18/2020. Seguono modifiche alle esistenti norme di legge.	48
Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai	Per l'acquisto di beni strumentali nuovi, l'art. 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella L. 28 giugno 2019, n. 58, aveva disposto che la maggiorazione del 30% sul relativo costo di	50

fini della maggiorazione dell'ammortamento	<p>acquisizione fosse consentito a condizione che i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, interessati a detti acquisti, entro il 31 dicembre 2019, ricevessero l'accettazione del relativo ordine di acquisto, che fosse effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione e che, entro il 30 giugno 2020 fosse completato l'investimento. Orbene, il predetto termine del 30 giugno 2020 è prorogato al 31 dicembre 2020.</p>	
Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati	<p>Come regola generale, le imprese che hanno beneficiato di aiuti illegali e incompatibili e che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una Decisione della Commissione europea non possono beneficiare di ulteriori aiuti fino al completo recupero. Questo principio (c.d. principio Deggendorf) non si applica – per espressa previsione normativa europea – nei casi di indennizzo dei danni derivanti da calamità naturale, alla quale, con la norma in esame, si parifica l'attuale epidemia da Covid 19 (Deroga all'art. 46, comma 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 234).</p>	<p>53</p>
Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali	<p>Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, nonché le Camere di commercio possono, con proprie risorse, offrire gli aiuti di cui a margine, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di € 800.000 per impresa. I valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. In particolare, gli aiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ non devono essere di importo superiore a € 120.000, per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura ed € 100.000 per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli; ➤ concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato; ➤ concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final (e cioè di non essere parzialmente o interamente trasferiti ai produttori primari e non essere fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati dai produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate); ➤ concessi alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'art. 1, parag. 1, lett. da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014, della Commissione. <p>Qualora un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano aiuti diversi, occorre assicurare, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile.</p>	<p>54</p>
Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti	<p>Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle</p>	<p>55</p>

alle imprese	Province autonome, gli altri enti territoriali, nonché le Camere di commercio possono, con proprie risorse, offrire gli aiuti di cui a margine. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto di determinate condizioni. Tra l'altro, la durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni.	
Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese	Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, nonché le Camere di commercio possono, con proprie risorse, offrire gli aiuti di cui a margine. Gli aiuti riguardano sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, a determinate condizioni. I contratti di finanziamento sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni.	56
Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid 19	Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, nonché le Camere di commercio possono, con proprie risorse, offrire gli aiuti di cui a margine. Gli aiuti, finalizzati a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid 19 e antivirali pertinenti, sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nell'osservanza di talune condizioni. Gli aiuti: <ul style="list-style-type: none"> ➤ sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020; ➤ non possono essere cumulati con determinati altri aiuti; ➤ possono invece essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, sempre che non superino certi massimali. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE (Spazio economico europeo).	57
Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid 19	Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, nonché le Camere di commercio possono, con proprie risorse, offrire gli aiuti di cui a margine. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto di determinate condizioni. Gli aiuti non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.	59
Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid 19	Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, nonché le Camere di commercio possono, con proprie risorse, offrire gli aiuti di cui a margine. Gli aiuti sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid 19. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un	60

	<p>periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.</p>	
Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling	<p>Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, nonché le Camere di commercio possono, con proprie risorse, offrire gli aiuti di cui a margine. Gli aiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto di determinate condizioni; ➤ non possono essere cumulati con altri aiuti, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. 	58
Disposizioni comuni	<p>Tra queste disposizioni, si evidenzia che gli aiuti di cui ai predetti artt. da 59 a 65:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà; ➤ sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020. 	61
Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti	<p>Gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final devono essere registrati, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e pesca che sono registrati nei registri SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA - Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.</p>	63
Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA	<p>Entro il 30 maggio 2020, il registro di cui all'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234, è adeguato a cura del Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e SIPA sono adeguati del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.</p> <p>Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificano i registri di cui sopra per consentire la registrazione del regime di aiuti autorizzato.</p>	64
<p>Titolo III – Misure in favore dei lavoratori Capo I – Modifiche al D.L. n. 18/2020</p>		
Modifiche all'art. 16 in materia di dispositivi di protezione individuale	<p>Con la modifica, le mascherine chirurgiche, reperibili in commercio, sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell'attività sono impossibilitati a mantenere la distanza.</p>	66

Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale	<p>Sono stati inseriti i seguenti articoli dopo l'art. 22-bis del recente D.L. n. 18/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art.22-ter (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali); - Art. 22-quater (Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" all'INPS); - Art. 22- quinquies (Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario). 	71
Modifiche agli artt. 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti	<p>Per i dipendenti del settore privato, il congedo è esteso a 30 giorni, qualora abbiano figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Per l'acquisto di servizi di baby sitting, il bonus è aumentato da € 600 a € 1.200; lo stesso può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. Il bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting aumenta da € 1000 a € 2000 per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.</p>	72
Modifiche all'art. 24 in materia di permessi retribuiti ex art. 33, L. 5 febbraio 1992, n. 104	<p>I permessi retribuiti vengono portati a 12 giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.</p>	73
Modifiche all'art. 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato	<p>Il termine entro il quale è equiparato a malattia, ai fini del trattamento economico, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è esteso al 31 luglio 2020.</p>	74
Modifiche all'art. 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità	<p>E' prevista la compatibilità e, quindi, la cumulabilità delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30, 38 e 44, del D.L. n. 18/2020, con l'assegno ordinario di invalidità.</p>	75
Modifiche all'art. 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid 19	<p>La dotazione del Fondo è elevata da 300 milioni a 1.200 milioni.</p>	78
Modifiche all'art. 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo	<p>Viene ampliato a 5 mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali. Inoltre, è offerta la possibilità al datore di lavoro, che, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, è receduto dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso, a condizione che contemporaneamente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. Così facendo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri</p>	80

	né sanzioni per il datore di lavoro.	
Modifiche all'art. 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi	Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) conserva validità sino al 15 giugno 2020.	81
Capo II - Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali		
Reddito di emergenza	Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito "Rem"). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna con un tetto di un ammontare pari a € 400. Seguono condizioni per usufruirne.	82
Sorveglianza sanitaria	I datori di lavoro pubblici e privati assicurano, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, la straordinaria sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid 19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.	83
Nuova indennità per i liberi professionisti titolari di partita Iva e ai lavoratori co.co.co.	<p>E' erogata (si ritiene senza avanzare ulteriore richiesta), anche per il mese di aprile, la medesima indennità del mese di marzo di € 600, ai soggetti di cui all'art. 27, del D.L. n. 18/2020 (Si tratta dei liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata – art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 – non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie).</p> <p>Per il mese di maggio 2020, è riconosciuta una indennità pari a € 1000, ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del presente D.L.), iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. A tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. <i>“A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti”.</i></p>	84, commi 1-3

	Per i lavoratori co.co.co., iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1.000.	
Nuova indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago	Per i lavoratori autonomi (Art. 28, del suddetto D.L. n. 18/2020) iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è erogata la medesima indennità del mese di marzo di € 600, anche per il mese di aprile 2020.	84, comma 4
Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali	Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (Art. 29, del predetto D.L. n. 18/2020), è erogata, come per il mese di marzo, anche per il mese di aprile, la medesima indennità di € 600. La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del presente D.L.),.	84, commi 5 - 6
Nuova indennità per altre categorie di lavoratori	Per i seguenti lavoratori, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, è erogata un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1.000: a) lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali; b) lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.	84, comma 6
Nuova indennità per i lavoratori del settore agricolo	Ai lavoratori del settore agricolo (Art. 30, del D.L. n. 18/2020) è reiterata, anche per il mese di aprile, così come è stata versata per il mese di marzo, la medesima indennità di € 500.	84, comma 7
Nuova indennità per i lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori intermittenti e lavoratori autonomi privi di partita IVA, incaricati alle vendite a domicilio	E' erogata un'indennità di € 600, sia per il mese di aprile che di maggio, ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti (Artt. da 13 a 18, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel periodo compreso tra	84, commi 8-9

	<p>il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 c.c. (Contratto d'opera) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;</p> <p>d) incaricati alle vendite a domicilio (Art. 19, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad € 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p> <p>I predetti soggetti (Di cui al comma 8), alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:</p> <p>a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;</p> <p>b) titolari di pensione.</p>	
Nuova indennità per i lavoratori dello spettacolo	<p>Per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, è erogata un'indennità di € 600:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38, del D.L. n. 18/2020; ➤ ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a € 35.000. <p>L'indennità in parola non spetta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del presente D.L.).</p>	84, commi 10-11
Norme comuni ai soggetti di cui all'art. 85	<p>Le indennità di cui all'art. 84 in esame non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS in unica soluzione, a seguito domanda, nel limite di spesa complessivo di € 3.840,8 milioni, per l'anno 2020.</p> <p>I lavoratori nelle condizioni di cui all'art. 84 in esame, se appartengono a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito nella L. 28 marzo 2019, n. 26), per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità prevista nell'art. 84, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Le indennità dell'art. 84 in esame non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità.</p>	84, commi 12
Decadenza sulla possibilità di richiedere l'indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.	<p>Trascorsi 15 giorni dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del presente D.L.), si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità prevista dai seguenti artt. del D.L. n. 18/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa); ➤ art. 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago); ➤ art. 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali); 	84, comma 14

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ art. 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo); ➤ - art. 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo). 	
Indennità per i lavoratori domestici	<p>Qualora alla data del 23 febbraio 2020, i lavoratori domestici abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a € 500 euro, per ciascun mese.</p> <p>Alcune condizioni limitano l'erogazione dell'indennità che avviene in un'unica soluzione, a seguito domanda, dall'INPS.</p>	85
Divieto di cumulo tra indennità	1. Le indennità di cui agli art. 84, 85, 78, e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'art. 44, del D.L. n. 18/2020. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222.	86
Fondo nuove competenze e Fondi sociali	////////	87- 89
Lavoro agile	Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, sono riconosciute agevolazioni ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.	90
Attività di formazione a distanza	Per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica, si consente agli studenti di partecipare da remoto alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale.	91
Disposizioni in materia di NASPI E DIS-COLL	Queste prestazioni (Artt. 1 e 15, del D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22) sono prorogate di due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, qualora il periodo di fruizione termini nell'arco di tempo tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, e a condizione che il percettore non sia beneficiario di indennità previste dagli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. n. 18/2020, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del D.L. in esame.	92
Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine	E' data possibilità, in deroga all'art. 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.	93
Promozione del lavoro agricolo	I percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di € 2000 per l'anno 2020.	94
Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro	All'INAIL è fatto carico di promuovere interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane e alle imprese sociali che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, dopo il 17 marzo 2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di: <ul style="list-style-type: none"> a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di 	95

	<p>installazione;</p> <p>b) dispositivi elettronici e sensoristici per il distanziamento dei lavoratori;</p> <p>c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;</p> <p>d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;</p> <p>e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.</p>	
Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro	Per intensificare le ispezioni negli ambienti di lavoro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro.	100
Emersione di rapporti di lavoro	////////	Art. 103
Titolo IV – Disposizioni per la disabilità e la famiglia		
Assistenza e servizi per la disabilità	E' stato incrementato il Fondo per le non autosufficienze (Art. 1, comma 1264, della L. 27 dicembre 2006, n. 296),	104
Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa	<p>Per l'anno 2020, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:</p> <p>a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;</p> <p>b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.</p>	105
Titolo V – Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali (Artt. 106-118)		
Titolo VI – Misure fiscali		
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici	<p>E' incrementato al 110% la detrazione per gli interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (Art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella L. 3 agosto 2013, n. 90), con riferimento al-le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.</p> <p>Gli interventi agevolati riguardano:</p> <p>a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio (max € 60.000 x per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio);</p> <p>b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (max € 30.000 x per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio);</p>	119

	<p>c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di micro cogenerazione (max € 30.000 x per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio);</p> <p>d) gli altri interventi di efficientamento energetico di cui al suddetto art. 14, del D.L. n. 63/2013.</p> <p>Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione spetta sempre in ragione del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, a condizione che l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ut supra a), b) e c).</p> <p>Le disposizioni di cui sopra si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.</p> <p>Agli interventi sopracitati, è consentita l'opzione per la cessione o sconto dell'importo corrispondente alla detrazione. Per aderire all'opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi agevolati. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'art. 35, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3, dell'art. 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32 dello stesso D.Lgs. n. 241/1997. Entro 30 giorni dal 19 maggio 2020, (data di entrata in vigore del presente D.L.), saranno rese note le modalità attuative di queste norme, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>	
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	<p>Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate a rendere sicura la riapertura delle attività commerciali, in particolare per gli ambienti di lavoro all'aperto (bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema), ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000, con riferimento gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid 19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.</p> <p>Il credito d'imposta in argomento è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, a condizione che ciò avvenga nel limite dei costi sostenuti. Lo stesso è utilizzabile nell'anno 2021 solo in compensazione (Art. 17, del D.Lgs. n. 241/1997) ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito</p>	120

	<p>e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili per invocare il presente credito, mentre con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per la comunicazione della cessione di credito e per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta.</p>	
<p>Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile</p>	<p>I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati sub da a) a f), possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (In deroga agli artt. 14 e 16, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella L. 3 agosto 2013, n. 90); 2) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. <p>Le agevolazioni si applicano per le spese relative agli interventi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del TUIR; b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo XXX; c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e) installazione di impianti solari fotovoltaici, compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo XXX; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. <p>I suddetti crediti d'imposta possono utilizzarsi anche in compensazione (Art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione; ➤ non utilizzato nell'anno (rectius quota annuale) può essere usufruito negli anni successivi, ma non può essere richiesto a rimborso. 	<p>121</p>
<p>Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-</p>	<p>Con decorrenza dal 19 maggio 2020, (data di entrata in vigore del presente D.L.) e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei successivi crediti d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'art. 65, del D.L. 	<p>122</p>

19	<p>n. 18/2020;</p> <p>b) credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 28;</p> <p>c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120;</p> <p>d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all'art. 125.</p> <p>Il credito d'imposta ceduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ può essere utilizzato anche in compensazione, in base all'art. 17, del D.Lgs. n. 241/1997; ➤ può essere usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente; ➤ (rectius la quota annuale di credito) qualora non sia utilizzato nell'anno, può essere utilizzato negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. ➤ non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. 	
Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa	L'art. 1, comma 718, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 e l'art. 1, comma 2, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati. Questa abrogazione tende a sopprimere per sempre, a partire dal 2021, le c.d. "clausole di salvaguardia" che avrebbero comportato automatiche variazioni in aumento, delle aliquote dell'IVA e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.	123
Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemologica da Covid 19	Premesso che, durante il 2020, i beni di seguito elencati sono esenti dall'IVA (In pratica, si applica l'aliquota IVA pari a zero, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020), con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti), viene variata, dal 2021, l'aliquota dell'IVA sugli stessi beni riducendola al 5%, attraverso l'inserimento nella Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, della seguente lettera: "1- <i>quater</i> . Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo".	124
Credito d'imposta per	A detti enti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese	125

<p>la sanificazione degli ambienti di lavoro ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti</p>	<p>sostenute nel 2020, nei limiti di € 60.000 per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Segue un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del D.L. che disciplinerà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; ➤ può essere compensato, ai sensi dell'art. 17, del D.Lgs. n. 241/1997; ➤ non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP. <p>Le spese ammesse al credito d'imposta sono quelle sostenute per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; e) per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 	
<p>Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi</p>	<p>I SEGUENTI VERSAMENTI SOSPESI prima prorogati entro il 30 giugno 2020 ai sensi dell'art. 18, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ comma 1 [Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a € 50 milioni nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: <ol style="list-style-type: none"> a) alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) all'imposta sul valore aggiunto]. ➤ comma 2 [Per i soggetti di cui al comma 1, sono sospesi anche, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 	<p>126</p>

l'assicurazione obbligatoria];

- comma 3 [Riguarda le stesse sospensioni, le stesse imposte e gli stessi soggetti di cui ai comma 1 e 2, ma che hanno realizzato, nel periodo precedente al 9 aprile 2020, ricavi o compensi superiori a € 50 milioni e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta];
- comma 4 [Riguarda il comma 2 applicato ai soggetti di cui al comma 3];
- comma 5 [I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa];
- comma 6 [Si applicava la sospensione sui versamenti dell'IVA "per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta"].

SI RIPETE, I SUDDETTI VERSAMENTI, prima sospesi, SONO EFFETTUATI, SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI, IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16 SETTEMBRE 2020 O MEDIANTE RATEIZZAZIONE, FINO AD UN MASSIMO DI QUATTRO RATE MENSILI DI PARI IMPORTO, CON IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA ENTRO IL 16 SETTEMBRE 2020.

La predetta proroga è assicurata anche ai soggetti che, in base all'art. 19, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, hanno potuto rinunciare alle ritenute fiscali di cui agli artt. 25 (Redditi di lavoro autonomo e altri redditi) e 25-bis (Provvisori per rapporti di agenzia, commissione, ecc.), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Seguono alcune modifiche al D.L. n. 18/2020, consentendo ad una serie di operatori nazionali di prorogare i versamenti sospesi in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche:

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ è prorogato di un mese (dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020) la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; ➤ - il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, con le medesime modalità di rateizzazione. 	
Salvaguardia del credito di cui all'art. 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'art. 1, della L. 2 aprile 2020, n. 21	<p>Il credito di € 80 (Art. 13, comma 1-bis, del TUIR) e il trattamento integrativo di € 100 euro (Art. 1, del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito nella L. 2 aprile 2020, n. 21) sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020.</p> <p>Inoltre, il sostituto d'imposta eroga al lavoratore le somme che questi non ha percepito a titolo di credito (€ 80, bonus Renzi), entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.</p>	128
Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato	<p>Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato (Art. 16 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).</p> <p>Quindi, si sostituisce il comma 4, dell'art. 16, della L. 1 ottobre 2019, n. 119, in tema di procedure da seguire per lo svolgimento dell'udienza a distanza sia pubblica sia in camera di consiglio.</p>	135
Incentivi per gli investimenti nell'economia reale	<p>E' introdotta una misura di carattere strutturale tesa a incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nelle società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese.</p>	136
Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati	<p>Si ripropone la rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020.</p> <p>L'aliquota della relativa imposta sostitutiva è fissata in ragione dell'11%:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sia per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate, in base all'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate; ➤ - sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola. 	137
Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020	<p>Sono abrogate alcune disposizioni perché si tende ad unificare i termini per l'approvazione delle delibere comunali in ordine alla TARI (attualmente fissato al 30 giugno) e all'IMU (differenti da comune a comune), portandole al termine del 31 luglio 2020, riguardante il bilancio di previsione.</p>	138
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri	<p>Le sanzioni per omessa dotazione del registratore di cassa partono dal 1° gennaio 2021 (in precedenza, il termine per l'installazione del registratore era il 1° luglio 2020). Resta ferma la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Però detti contribuenti continuano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ad emettere scontrini o ricevute fiscali; ➤ a registrare i corrispettivi ai sensi dell'art. 24, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; ➤ - a trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri (Si veda il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 luglio 	140

	2019, n. 236086).	
Lotteria dei corrispettivi	La lotteria degli scontrini (Art. 1, comma 540, della L. 11 dicembre 2016, n. 232) è rimandata al 1° gennaio 2021.	141
Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agazia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA	L'avvio sperimentale della predisposizione delle bozze dei registri IVA (registro degli acquisti e registro delle fatture), delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, della dichiarazione annuale dell'IVA, ad opera dell'Agazia delle entrate (Art. 4, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), è rimandato alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021.	142
Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche	La procedura che avrebbe visto integrare, ad opera dell'Agazia delle entrate, l'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, ovviamente sprovviste, trasmesse al Sistema di Interscambio (Art. 12-novies, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella L. 28 giugno 2019, n. 58) è prorogata al 1° gennaio 2021 (In precedenza, era previsto con decorrenza gennaio 2020).	143
Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni	Le rateazioni in corso delle somme chieste a seguito dei controlli ex artt. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) e 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni), del D.P.R. 26 ottobre 1972. N. 633, comprese tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente il 19 maggio 2020, (data di entrata in vigore del presente D.L.), possono essere pagate entro il 16 settembre 2020, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020. I versamenti, in scadenza tra il 19 maggio 2020, (data di entrata in vigore del presente D.L.) e il 31 maggio 2020, delle somme dovute ai sensi degli artt. 2 (Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici), 3 (Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali) e 3-bis (Rateazione delle somme dovute) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020	144
Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo	Nel 2020, allo scopo di non privare i contribuenti di liquidità, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, come prima previsto dall'art. 28-ter, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.	145
Indennità requisizione strutture alberghiere	E' modificata la procedura relativa alla requisizione di dette strutture.	146
Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24	Il limite alla compensazione (Art. 34, comma 1, primo periodo, della L. 23 dicembre 2000, n. 388) dei crediti di imposta e dei contributi è stato elevato da € 700.000 ad € 1.000.000.	147
Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)	Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Art. 9-bis, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96) sono modificati.	148
Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento	E' disposta la proroga al 16 settembre 2020, dei termini di versamento che scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, relativi a: a) atti di accertamento con adesione (Art. 7, del D.Lgs. 19 giugno	149

<p>con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta</p>	<p>1997, n. 218); b) accordo conciliativo (Artt. 48 e 48-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546); c) accordo di mediazione (Art. 17-bis, del detto D.Lgs. n. 546/1992); d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita (Art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 54; dell'art. 52, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 34, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346); e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi (Artt. 10, 15 e 54, del suddetto D.P.R. n. 131/1986); f) atti di recupero (Art. 1, comma 421, della L. 30 dicembre 2004, n. 311); g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro (Suddetto D.P.R. n. 131/1986), dei tributi concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvata con (D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346), dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni (L. 29 ottobre 1961, n. 1216).</p> <p>Si proroga, inoltre, al 16 settembre 2020, ovvero mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza dal 16 di ciascun mese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti ut supra da a) a g); ➤ gli atti definibili, in base all'art. 15, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020; ➤ - le somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. 	
<p>Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali</p>	<p>Si proroga, con alcune esclusioni, i termini di controllo e accertamento da parte degli uffici degli enti impositori, sino al 31 gennaio 2021 (prima sospesi al 31 maggio 2020, dall'art. 67, comma 1, del D.L. n.18/2020). Si tratta della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali.</p>	151
<p>Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni</p>	<p>E' disposta la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020, (data di entrata in vigore del presente D.L.) e il 31 agosto 2020, dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (Art. 53, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446). "Nel medesimo periodo le predette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione".</p>	152

Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602	<p>I soggetti pubblici, nel periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020, provvederanno ad effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari, anche in presenza dell'ostacolo frapposto dall'inadempienza degli stessi beneficiari, per un importo pari almeno ad € 5.000, per la notifica di una o più cartelle di pagamento non pagate (Art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).</p>	<p>153</p>
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione	<p>L'agente della riscossione proroga la sospensione dell'attività dal 31 maggio al 31 agosto 2020. Seguono talune proroghe con riferimento ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020.</p>	<p>154</p>
Anticipazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019	<p>E' anticipata al 2020 l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'anno finanziario 2019.</p>	<p>156</p>
Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali	<p>Si amplia il lasso di tempo per consentire una distribuzione della notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 (termine iniziale del periodo di sospensione di cui all'art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020) e il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.</p>	<p>157</p>
Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione	<p>Con riferimento all'istanza di adesione, il contribuente usufruisce della cumulabilità di due termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (Art. 6, comma 3, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218); ➤ sospensione dei termini processuali (Art. 83, comma 2 del D.L. n. 18/2020). 	<p>158</p>
Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730	<p>I soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (Art. 34, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'art. 51-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. In pratica, con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di sollevare il datore di lavoro da taluni adempimenti connessi alla gestione dei modd. 730 del proprio personale, è prevista la possibilità di presentare il Mod. 730/2020 nella modalità "senza sostituto" anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.</p>	<p>159</p>
Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017	<p>La norma proroga, al 31 dicembre 2021, il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie irrogate nei confronti dei soggetti titolari di fabbricati e terreni ubicati nei comuni martoriati dal sisma, che non abbiano provveduto ad effettuare le relative denunce al catasto edilizio urbano o a quello dei terreni.</p>	<p>160</p>

Proroga del pagamento dei diritti doganali	I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Le modalità di applicazione delle suddette disposizioni vengono rinviate ad una determinazione del Direttore dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.	161
Rateizzazione del debito di accisa	Sono effettuate alcune modifiche legislative al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, per permettere la possibilità di rateizzare il debito di accisa per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici. La domanda tende a modulare la richiesta di rateizzazione in ragione delle differenti situazioni economiche in cui versa l'operatore che devono essere documentate e quindi riscontrabili da parte dell' Agenzia.	162
Proroga in materia di tabacchi	Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell' accisa per i tabacchi lavorati e dell' imposta di consumo su taluni prodotti, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020, maggiorati degli interessi legali calcolati giorno per giorno,.	163
Titolo VII – Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio Capo I – Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione		
Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione	Per le banche aventi sede in Italia, al fine di proteggere la stabilità finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, entro 6 mesi dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del presente D.L.), a concedere la garanzia dello Stato sulle loro passività.	165
Titolo VIII – Misure di settore Capo I – Misure per il turismo e la cultura		
Tax credit vacanze	E' attribuito un credito max di € 500, per il periodo d' imposta 2020, in favore di nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a € 40.000, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l' esercizio dell' attività turistico ricettiva. Il credito: <ul style="list-style-type: none"> ➤ può essere utilizzato da un solo componente per nucleo familiare ed è ridotto a € 300, per i nuclei familiari composti da due persone e a € 150, per quelli composti da una sola persona; ➤ è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza: <ul style="list-style-type: none"> a) le spese debbono essere sostenute in un' unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo <i>bed & breakfast</i>; b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da 	176

	<p>fattura elettronica o documento commerciale riportante il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito (Art. 2, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127);</p> <p>c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator;</p> <p>➤ è fruibile solo nella misura dell'80%, d'accordo con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.</p> <p>Infine, lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare solo in compensazione (Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). Lo stesso può essere ceduto a terzi, con facoltà di successive cessioni a terzi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.</p>	
Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico	<p>Esonero dal pagamento della prima rata relativa all'anno 2020, scadente alla data del 16 giugno 2020, dell'imposta municipale propria (IMU – Art. 1, commi da 738 a 783, della L. 27 dicembre 2019, n. 160), per i seguenti possessori di:</p> <p>a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché di immobili degli stabilimenti termali;</p> <p>b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e di immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</p>	177
Fondo turismo	<p>E' istituito, per l'anno 2020, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di € 50 milioni. "Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive".</p>	178
Promozione turistica in Italia	<p>E' istituito, per l'anno 2020, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di € 20 milioni, per promuovere il turismo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del presente D.L.), sono individuati, con la collaborazione dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui sopra.</p>	179
Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico (in attesa riformulazione)	<p>E' istituito, per l'anno 2020, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di € 20 milioni, per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni</p>	182

Mibact)	<p>dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del presente D.L.), sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.</p> <p>Inoltre, per contenere i danni derivanti dall'emergenza Covid-19 a carico degli operatori che esercitano la propria attività con uso di beni del demanio marittimo (Art. 1, commi 682 e 683 della L. 30 dicembre 2018, n. 145), per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata, gli operatori proseguono l'attività, nel rispetto degli obblighi inerenti ai relativi rapporti concessori già in atto.</p>	
Misure per il settore cultura	<p>E' istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di € 210, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Il Fondo è pure destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.</p> <p>Altre spese sono autorizzate per garantire il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da bigliettazione conseguenti all'epidemia. Altre spese sono autorizzate, tra l'altro, anche al settore cinematografico.</p> <p>Inoltre, per aiutare la ripresa delle attività culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli.</p>	183
Fondo cultura	<p>E' istituito, per l'anno 2020, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di € 50 milioni, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.</p> <p>Detto fondo può essere incrementato, nella misura di € 50 milioni, per l'anno 2021.</p>	184
Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori	<p>I Commissari liquidatori dell'IMAIE (Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori) in liquidazione devono depositare il bilancio finale di liquidazione entro 60 giorni dal al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del presente D.L.). Nel detto bilancio, è indicata l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. Gli stessi creditori, entro 30 giorni dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del presente D.L.), vantano il diritto di chiedere il pagamento del loro credito.</p>	185

Capo II – Misure per l’editoria		
Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari	Al fine di contrastare la crisi degli editori (giornali ed emittenti radiotelevisive locali) che, in questo periodo di emergenza sanitaria, stanno svolgendo un’indispensabile funzione informativa di pubblico servizio, per l’anno 2020, è stato innalzato fino a € 60 milioni il regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente (Art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito nella L. 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall’art. 98 del D.L. n. 18/2020). A tal fine, è introdotta una modifica della suddetta disciplina orientata a innalzare dal 30 al 50 per cento l’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta.	186
Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali	Solo per l’anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, ai fini dell’IVA, è introdotto un regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali (Art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26 ottobre 1974, n. 633), in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95%, per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.	187
Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali	Solo per l’anno 2020, è riconosciuto, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, un credito d’imposta pari all’8% della spesa sostenuta nell’anno 2019, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale, pesantemente colpito dalla crisi economica derivata dall’emergenza sanitaria.	188
Bonus una tantum edicole	Solo per l’anno 2020, per sostenere economicamente le persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, in considerazione degli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria ed il crollo dei corrispettivi di vendita, è riconosciuto un contributo <i>una tantum</i> fino a € 500, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con l’agevolazione di cui al Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (Art. 64, del D.L. n. 18/2020).	189
Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro	Solo per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, qualora occupino almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di <i>server</i> , <i>hosting</i> e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per <i>information technology</i> di gestione della connettività.	190
Fondo emergenze emittenti locali	Solo per l’anno 2020, per permettere alle emittenti radiotelevisive locali – che vedono una notevole riduzione degli investimenti pubblicitari – di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, il Ministero	195

	dello sviluppo economico è autorizzato, nel limite di € 50 milioni, ad erogare loro un contributo straordinario. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi.	
Capo III – Misure per le infrastrutture e i trasporti		
Misure per incentivare la mobilità sostenibile	Sono modificate alcune disposizioni riguardanti l'art. 2 del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito nella L. 12 dicembre 2019, n. 141, al fine di tener conto della mobilità che, a seguito dell'emergenza, subirà notevoli cambiamenti. Pertanto, a partire dal 4 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 26 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020 ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un "buono mobilità", pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a € 500, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta.	229
Disposizioni in materia di autotrasporto	Per fornire un sostegno al settore dell'autotrasporto, che ha rivestito un ruolo primario nella gestione della situazione emergenziale, è previsto un aumento di € 20 milioni, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa per gli "Oneri indiretti in materia di autotrasporto" (Art. 2, comma 3, del D.L. 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella L. 26 febbraio 1999, n. 40).	210
Capo IV – Misure per lo sport		
Disposizioni in tema di impianti sportivi	Si consente alle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale, di sospendere, fino al 30 giugno 2020, il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati. La sospensione è risolta con il pagamento degli stessi canoni, da effettuarsi in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di luglio 2020. (Art. 95, comma 1, del D.L. n. 18/2020). Inoltre: ➤ su richiesta dei concessionari, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, degli impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, la revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata	216

	<p>del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la sospensione delle attività sportive, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, costituisce fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. A causa di tale squilibrio il conduttore ha diritto, solo per le cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva prova contraria a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito; ➤ si riconosce la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo (Art. 1463 c.c.). Pertanto, gli acquirenti di detti contratti possono presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, a sua volta, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, può rilasciare, in alternativa al rimborso del corrispettivo, un <i>voucher</i> di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva. 	
<p>Capo V – Misure in materia di giustizia Capo VI – Misure per l'agricoltura</p>		
<p>Contenimento produzione e miglioramento della qualità</p>	<p>Il settore vini di qualità (DOCG, DOC, IGT) sta subendo una crisi di mercato, dovuta soprattutto al blocco dei canali HO.RE.CA, che assorbono circa la metà della produzione vitivinicola di qualità. Questa situazione condurrà inesorabilmente a registrare livelli elevati di giacenze in cantina che procureranno uno squilibrio significativo sulla domanda/offerta del settore. A questo si accompagna anche il fermo dell'attività agrituristica.</p> <p>Pertanto, è stanziato l'importo di € 100 milioni per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole obbligate alla tenuta del Registro telematico che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica, tenendo presente che detta riduzione non può essere inferiore al 20% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, ad esclusione delle campagne con produzione massima e minima.</p>	223
<p>Mutui consorzi di bonifica</p>	<p>L'art. 62, del D.L. n.18/2020, ha disposto la sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica. Pertanto, detti consorzi possono accedere a mutui con la Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati. I mutui sono concessi con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025. Gli interessi</p>	225

	sono a carico del bilancio dello Stato.	
Capo VII – Misure per l’ambiente Capo VIII Misure in materia di istruzione		
Incremento posti concorsi banditi per le procedure concorsuali	Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria viene elevato a trentaduemila (Art. 1, del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito nella L. 20 dicembre 2019, n. 159). Seguono disposizioni sulle immissioni in ruolo dei vincitori, sino all’assunzione di tutti i trentaduemila vincitori.	230
Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021	<p>Nel 2020, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (Art. 1, comma 601, della L. legge 27 dicembre 2006, n. 296) è incrementato di € 331 milioni.</p> <p>Queste risorse di cui al comma 1 sono destinate, tra l’altro, ai seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, ecc.; ➤ acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo; ➤ acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; ➤ - adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza. 	231
Misure di sostegno economico all’istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni	<p>Il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione (Art. 12, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65), è incrementato, per l’anno 2020, di € 15 milioni.</p> <p>Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali (Art. 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65), è erogato un contributo complessivo di € 65 milioni.</p> <p>Alle scuole primarie e secondarie paritarie (Art. 1, della L. 10 marzo 2000, n. 62), è erogato un contributo complessivo di € 70 milioni.</p>	233
Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici	<p>Se alla data del 19 maggio 2020 (Data di entrata in vigore del D.L. in esame), sono in corso le prove di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni (Art. 6, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22), il Ministro dell’università e della ricerca può disporre, con proprio decreto, su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate, modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga disposta l’eliminazione di una prova, il predetto decreto individua le modalità e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformità sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonché il rispetto delle disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206).</p> <p>Altre disposizioni riguardano l’accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l’anno accademico 2018/2019, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici.</p>	237

Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria	<p>I fruitori del’incentivo di cui alla misura agevolativa “Resto al Sud” (Art. 1, del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito nella L. 3 agosto 2017, n. 123), possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, in misura pari a:</p> <p>a) € 15.000, per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;</p> <p>b) € 10.000, per ciascun socio, fino ad un importo massimo di € 40.000, per ogni impresa.</p> <p>L’accesso al suddetto contributo comporta che i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono:</p> <p>a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa;</p> <p>b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni;</p> <p>c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario [Art. 7, comma 3, lett. b), del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174].</p> <p>Il contributo è erogato in un’unica soluzione.</p>	245
Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno	<p>Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore allo scopo di sostenere l’azione volta a tutelare le fasce più deboli della popolazione. Lo stanziamento complessivo disposto è di € 120 milioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa.</p> <p>2. Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.</p> <p>3. Il contributo è destinato agli enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all’art. 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.</p>	246

- TUIR = D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
- D.L. n. 18/2020 = D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27.
- D.Lgs. n. 241/1997 = D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Salvatore Dammacco

Martedì 26 maggio